

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2022-57 del 29/04/2022
Oggetto	Direzione Generale. Rinnovo delle assegnazioni al lavoro agile sino al 31/07/2022.
Proposta	n. PDEL-2022-57 del 26/04/2022
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Bortone Giuseppe
Responsabile del procedimento	Castagneti Francesca

Questo giorno 29 (ventinove) aprile 2022 (duemilaventidue), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

**Oggetto: Direzione Generale. Rinnovo delle assegnazioni al lavoro agile sino al 31/07/2022.**

VISTI:

- la Legge 22 maggio 2017 n. 81, art. 18 ss., in materia di lavoro agile;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 87, comma 1, secondo periodo, che prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 263, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e, in particolare, il terzo periodo del comma 1 il quale prevede che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi;
- la Legge 7 agosto 2015, n. 124 in particolare il comma 3 dell'art. 14 - come modificato dal sopra menzionato D.L. n. 34/2020 - che prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni, possono essere definiti ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione del lavoro agile nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

VISTI ALTRESI':

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021 (in G.U. n. 244 del 12/10/2021) il quale prevede che a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella in presenza;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 8 ottobre 2021 (in G.U. n. 245 del 13/10/2021) il quale prevede che, dal 15/10/2021, l'esecuzione della prestazione in presenza deve essere prevalente rispetto al lavoro svolto in modalità agile individuando, al contempo, una serie di misure organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori, che le Amministrazioni devono attuare entro il 31/10/2021;

#### DATO ATTO:

- che, in applicazione delle disposizioni citate ai punti precedenti (D.P.C.M. 23/09/2021 - D.M. 8/10/2021), a fare data dal 1/11/2021 ha cessato di trovare applicazione il lavoro agile straordinario;
- che il sopra citato D.M. 8/10/2021 prevede, inoltre, che - nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - l'accesso al lavoro agile è consentito nel rispetto di determinate condizionalità dettagliate nel decreto medesimo (art. 1, comma 3);
- che con D.D.G. n. 109/2021 avente ad oggetto "Direzione Generale. Disposizioni in materia di lavoro agile applicabili in Arpae in attuazione di quanto previsto nel DPCM 23/09/2021 e DM 08/10/2021" Arpae ha attestato, come dettagliato nella deliberazione medesima a cui si fa rinvio, che risultano rispettate le condizionalità richieste dal D.M. 8/10/2021 (art. 1, comma 3) per dare applicazione al lavoro agile;

#### RICHIAMATI ALTRESI':

- la nota della Regione Emilia-Romagna, acquisita in atti con prot. PG/2021/167737 del 29/10/2021, avente ad oggetto "Covid-19, obbligo del Green Pass e piano di rientro in servizio in presenza. Misure organizzative. Adeguamenti in vigore dal 2 novembre 2021", che costituisce per Arpae un mero atto di indirizzo da adeguare in base al proprio modello di organizzazione del lavoro, alle funzioni, ai servizi da erogare, alla tipologia di attività svolte e alle misure di sicurezza;
- il Verbale di confronto (Rep. 352/2021) relativo alle disposizioni in materia di lavoro agile da applicare dal mese di novembre 2021, sottoscritto tra l'Agenzia e le OO.SS./RSU in data 2/11/2021;
- la D.D.G. n. 112/2021 avente ad oggetto "Direzione Generale. Parziale modifica della DDG n. 109/2021 relativa alle disposizioni in materia di lavoro agile applicabili in Arpae, in attuazione di quanto disposto dal DPCM 23/09/2021 e DM 08/10/2021" con la quale, a seguito delle risultanze del predetto confronto con le OO.SS./RSU ed avuto riguardo, altresì, agli indirizzi formulati dalla Regione Emilia-Romagna con la nota sopra citata, sono state approvate, a parziale modifica di quanto già previsto all'interno del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) allora vigente (approvato con D.D.G. n. 6/2021), le disposizioni in materia di lavoro agile e telelavoro applicabili presso Arpae Emilia-Romagna dal 1/11/2021 in attuazione del mutato contesto normativo rappresentato dal

D.P.C.M. 23/09/2021 e dal D.M. 8/10/2021;

- il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) di Arpae Emilia-Romagna approvato, previo confronto con le OO.SS./RSU, con D.D.G. n. 18 del 18/02/2022 il quale costituisce una sezione del Programma triennale e piano della performance 2022-2024;

DATO ATTO:

- che, con decorrenza dal 1/11/2021, il lavoro agile è stato concesso a tutti i dipendenti che ne hanno fatto richiesta in misura compatibile con la tipologia di attività svolta; ai dipendenti che, a seguito di specifica istanza, hanno avuto accesso al lavoro agile è stato fatto sottoscrivere uno specifico accordo individuale di lavoro agile con validità trimestrale (novembre 2021 - gennaio 2022);
- che l'assegnazione al lavoro agile è stata, pertanto, disposta dal 1/11/2021 e sino al 31/01/2022;
- che con successiva D.D.G. n. 9/2022, adottata ai sensi del paragrafo 6.8 del POLA, l'assegnazione al lavoro agile è stata rinnovata, alle stesse condizioni in essere, fino al 30/04/2022, ferme restando le tutele previste a favore dei soggetti fragili e dei lavoratori in possesso di una certificazione rilasciata dal medico competente con prescrizione di lavorare a distanza;
- che con D.D.G. n. 25/2022 è stato disposto il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, delle assegnazioni al lavoro agile dei dipendenti rientranti nella categoria dei soggetti fragili ovvero in possesso di certificazione del medico competente con prescrizione di lavorare a distanza sino al 31/03/2022;

DATO ATTO INFINE:

- che con D.D.G. n. 56/2022 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di Arpae Emilia-Romagna, che, alla Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", disciplina l'organizzazione del lavoro agile;

CONSIDERATO:

- che l'art. 26, comma 2 bis, del sopra citato D.L. n. 18/2020 convertito dalla L. n. 27/2020 e prorogato, da ultimo, sino al 31/03/2022 dalla L. n. 11/2022, prevedeva una specifica tutela per i c.d. "soggetti fragili" disponendo che gli stessi svolgessero di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
- che, con nota PG/2022/52292 - "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione

dello stato di emergenza (D.L. n. 24/2022, pubblicato in G.U. n. 70 del 24/03/2022)” - sono state illustrate le disposizioni normative contenute nel D.L. n. 24/2022; con particolare riferimento ai c.d. “soggetti fragili” la nota predetta prevede, in particolare, quanto segue:

- ai lavoratori c.d. “soggetti fragili”, con decorrenza 1/04/2022, il lavoro agile potrà essere applicato, previa sottoscrizione di un nuovo accordo individuale, nel rispetto di quanto previsto nel “Piano organizzativo di lavoro agile (POLA)” approvato con D.D.G. n. 18/2022;
- il lavoro agile potrà continuare ad essere applicato in deroga a quanto previsto nelle vigenti disposizioni aziendali, nei confronti di quei lavoratori che, in relazione allo specifico stato di salute, sono in possesso di certificazione del medico competente con prescrizione di lavorare a distanza;
- nelle more delle valutazioni del medico competente, i lavoratori in questione (fragili e con certificazione del medico competente) possono continuare a fruire del lavoro agile con le modalità in essere salvo successivo conguaglio delle giornate eventualmente fruite in eccesso, in relazione agli esiti delle suddette valutazioni;
- che, in data 14/04/2022, sono stati acquisiti agli atti (PG/2022/63052) i giudizi formulati dal medico competente di Arpaè, sulla base dei quali si è proceduto alla modifica di taluni accordi di lavoro agile a fronte delle risultanze dei giudizi medesimi;
- che, invece, per i lavoratori per i quali il medico competente ha confermato il giudizio in essere - i cui nominativi sono agli atti del Servizio Risorse Umane - l’assegnazione al lavoro agile si intende rinnovata ai sensi delle disposizioni vigenti;

RILEVATO:

- che secondo quanto previsto dal PIAO (paragrafo 3.2.9) - approvato con la sopra citata D.D.G. n. 56/2022 - *“Il Direttore Generale, con proprio atto, può disporre il rinnovo delle assegnazioni al lavoro agile; in tal caso gli accordi individuali si intenderanno tacitamente rinnovati alle stesse condizioni in essere se non disdettati da una delle parti prima della scadenza”*;

VALUTATA PERTANTO:

- l’opportunità, a fronte dell’immutato contesto normativo e contrattuale di riferimento - e, pertanto, nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva - di disporre il rinnovo del lavoro agile in scadenza il 30/04/2022 per un ulteriore trimestre;

RITENUTO PERTANTO:

- di disporre il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, degli accordi individuali di lavoro agile già sottoscritti, in scadenza il 30/04/2022, per un ulteriore trimestre e, pertanto, sino al 31/07/2022;
- di disporre, altresì, il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, degli accordi individuali di lavoro agile dei soggetti in possesso di certificazione del medico competente con prescrizione di lavorare a distanza, sino al 30/06/2022, quale termine risultante dalle certificazioni del medico competente medesimo;
- di precisare che, in conformità a quanto previsto nel PIAO (paragrafo 3.2.9), gli accordi individuali di lavoro agile di cui ai punti precedenti si intendono tacitamente rinnovati alle stesse condizioni in essere, se non disdettati da una delle parti, senza necessità di sottoscrivere un ulteriore accordo di lavoro agile e fatto salvo quanto previsto al punto successivo;
- di precisare, altresì, che l'Amministrazione si riserva di applicare quanto previsto nel PIAO (paragrafo 3.2.9), secondo cui l'accordo individuale, con specifico riferimento all'individuazione dei giorni di lavoro agile fruibili, può essere modificato nel caso in cui, durante la sua vigenza, dovessero intervenire modificazioni concernenti il rapporto di lavoro quali, in particolare, l'assegnazione del dipendente ad attività lavorative diverse da quelle svolte all'atto della sottoscrizione dell'accordo medesimo;
- di precisare che il presente rinnovo è disposto nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva;

#### SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale;

#### ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, espressi ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/95;

#### DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la Dott.ssa Francesca Castagneti, Responsabile del Servizio Risorse Umane;

#### DELIBERA

1. di disporre il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, degli accordi individuali di lavoro agile già sottoscritti, in scadenza il 30/04/2022, per un ulteriore trimestre e, pertanto, sino al 31/07/2022;

2. di disporre, altresì, il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, degli accordi individuali di lavoro agile dei soggetti in possesso di certificazione del medico competente con prescrizione di lavorare a distanza sino al 30/06/2022, quale termine risultante dalle certificazioni del medico competente medesimo;
3. di precisare che, in conformità a quanto previsto nel Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO (paragrafo 3.2.9), gli accordi individuali di lavoro agile di cui ai punti 1. e 2. si intendono tacitamente rinnovati alle stesse condizioni in essere, se non disdettati da una delle parti, senza necessità di sottoscrivere un ulteriore accordo di lavoro agile, fatto salvo quanto previsto al punto successivo;
4. di precisare che l'Amministrazione si riserva di applicare quanto previsto nel PIAO (paragrafo 3.2.9), secondo cui l'accordo individuale, con specifico riferimento all'individuazione dei giorni di lavoro agile fruibili, può essere modificato nel caso in cui, durante la sua vigenza, dovessero intervenire modificazioni concernenti il rapporto di lavoro quali, in particolare, l'assegnazione del dipendente ad attività lavorative diverse da quelle svolte all'atto della sottoscrizione dell'accordo medesimo;
5. di dare atto che i lavoratori interessati dal rinnovo di cui al presente provvedimento sono indicati in apposito prospetto nominativo predisposto dal Servizio Risorse Umane, acquisito agli atti;
6. di precisare che il presente rinnovo è disposto nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Eriberto de' Munari)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)